

APPELLO 19/2009
ITA 16039 ATARAXIA c/ ITA 10222 EXMERALDA
XXI Campionato Autunnale della Laguna 2009

Regola F5 del Regolamento di regata ISAF – La Giuria d’appello deve accettare l’indagine dei fatti del Comitato per le proteste, salvo che i fatti stessi non siano adeguati e si manifesti quindi la necessità di acquisire ulteriori fatti.

Regola 63.4 del Regolamento di regata ISAF – La ricusazione di una “parte interessata” può essere proposta unicamente per la composizione del Comitato per le Proteste e non per i testimoni chiamati a deporre.

LA GIURIA D’APPELLO

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Fabio Donadono, Eugenio Torre (componenti), Giuseppe Russo (componente supplente), con Anna Maria Bonomo e Sergio Pepe (uditori), ha pronunciato la seguente

decisione

sull’appello proposto dalla barca ITA 16039 denominata “Ataraxia” (protocollo FIV n. 14390 del 16/11/2009) contro la decisione del Comitato per le proteste del Campionato Autunnale della Laguna 2009 emessa il 7/11/2009, recante la squalifica della barca appellante dalla 2^a prova disputata il 24/10/2009 in accoglimento della protesta presentata dalla barca ITA 10222 denominata “Exmeralda”.

Ataraxia ha impugnato la decisione adottata il 7 novembre 2009 dal Comitato per le Proteste del Campionato Autunnale della Laguna 2009 con la quale è stata squalificata nella II prova eccependo l’inammissibilità della protesta per il mancato rispetto della procedura prevista dalla Reg. 61, l’ “obiezione per parte interessata”, l’errata indicazione della prova nel modulo di protesta, l’errata indicazione della data della decisione.

Sono pervenuti sia la relazione del Presidente del Comitato delle Proteste che la memoria dell’appellante.

La Giuria d'Appello, esaminati gli atti, rileva che Ataraxia preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità della protesta in quanto sarebbe mancata l'esposizione della bandiera rossa, il richiamo di protesta, la comunicazione dell'intenzione di protestare all'arrivo, la mancata informazione del danno entro il termine della protesta.

In merito la Giuria di Appello osserva che dal verbale d'udienza risulta che la protesta è stata ritenuta valida in quanto è stato accertato sia che è stato dichiarato "Protesto" alla prima ragionevole occasione, sia che la bandiera rossa è stata esposta con evidenza alla prima ragionevole opportunità, come emerge dall'annotazione su ciascuna corrispondente casella, né risultano annotate osservazioni.

Tali accertamenti riguardano comunque "fatti" che non possono essere sottoposti al vaglio della Giuria d'Appello.

Al contrario, nel verbale risulta del tutto omesso qualsiasi riferimento in merito al riscontro della bandiera di protesta all'arrivo, né, d'altro conto, risulta che il Comitato per le Proteste abbia ritenuto che sussistevano le condizioni per applicare l'esenzione prevista dalla reg. 61.1(a)(3).

Inoltre le Istruzioni di regata prevedevano in materia di "proteste" che "dovrà essere fatta comunicazione al Comitato di regata, immediatamente dopo l'arrivo, segnalando l'imbarcazione che s'intende protestare e accertandosi dell'avvenuta comunicazione"

La mancanza di qualsiasi accertamento in merito all'osservanza di tali formalità all'arrivo, specifico motivo di appello, determina rimessione al primo grado per l'accertamento della comunicazione dell'intenzione di protestare e dell'esposizione della bandiera rossa all'arrivo da parte di Exmeralda.

Inoltre, per completezza di trattazione, la Giuria d'Appello osserva che in relazione al secondo motivo d'appello "*obiezione per parte interessata*", l'appellante afferma: "*il Comitato dichiara nella sentenza che non ci sono state obiezioni in merito alle parti interessate. La cosa è inesatta, infatti il sottoscritto ha fatto rilevare che il testimone J Rocket non era parte terza dell'incidente, ma invece parte in causa in quanto si trattava di stabilire se tra Ataraxia e J Rocket era stato stabilito un ingaggio nelle 3 lunghezze*".

In merito la Giuria d'Appello rileva che la Reg. 63.4 "parte interessata" riguarda unicamente la composizione del Comitato per le Proteste e non i testimoni.

Gli altri motivi di appello riguardano aspetti che comunque non inficiano la decisione del Comitato per le Proteste. In particolare nella protesta viene indicata la prova n.1, mentre quella disputata risulterebbe essere la prova n.2 del Campionato Autunnale.

Sta di fatto che nel modulo di protesta viene indicata la data della prova, il 24 ottobre, ed il successivo n.1 non può che riferirsi alla prima prova dell'indicato 24 ottobre.

Tuttavia, nell'ambito del Campionato, tale prova corrispondeva alla seconda e quindi correttamente il Comitato per le Proteste ha squalificato l'appellante dalla prova n.2 del Campionato, che corrispondeva alla prova disputata il 24 ottobre.

Ugualmente è un evidente mero errore di trascrizione la data indicata nella decisione in 7-10-09, anzichè, come riconosciuto dallo stesso appellante, in 7-11-09.

P.Q.M.

la Giuria d'Appello accoglie parzialmente l'appello di ITA 16039 – Ataraxia avverso la decisione assunta il 7 novembre 2009 dal Comitato delle Proteste del XXI Campionato Autunnale della Laguna 2009 a seguito della protesta di ITA 10222 –Exmeralda e rimette la protesta al Comitato per le Proteste affinché verifichi l'adempimento da parte di Exmeralda delle previste formalità all'arrivo.

Così deciso a Genova il 22 maggio 2010

f.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d'Appello

copia conforme all'originale